

*Traduzione dall' Originale Francese del  
Trattato conchiuso tra Sua Maestà  
Cristianissima, e la Serenissima Re-  
pubblica di Genova sopra la Corsica  
sottoscritto a Versailles li 15 Giugno  
1768.*

**L**'Interesse, e l'Amicizia, che il Re ha collantemente mostrato dal principio del suo Regno alla Serenissima Repubblica di Genova, sono stati li motivi, che hanno impegnata la Maestà Sua a concludere colla medesima differenti Trattati negli anni 1755, 1756, e 1764 per mantenerla in potessione pacifica della sua Sovranità dell' Isola di Corsica, che tanto essenzialmente ad essa importava di conservarsi. Ma la Ser. Repubblica avendo fatto osservare al Re, che i mezzi da essa finora impiegati per arrivare ad un oggetto tanto salutevole, per male sua forte sono stati insufficienti, e che, se alla spirazione del Trattato 1764, il termine del quale è fissato al mese d'Agosto prossimo, S. M. stimava a proposito di ritirare le sue Truppe dalle Piazze di Corsica, li Tumulti, le Diffidenze, e loro effetti farebbero stati più sensibili di prima in quell' Isola. Il Re penetrato, e mosso dalla verità delle Rappresentazioni del Seren. Governo di Genova, e più

che mai animato di contribuire alli vantaggi, ed alla Tranquillità della Repubblica sua antica Alliata; ha concertato con essa un nuovo piano relativo alla Corsica, per il quale le due Potenze Contrattanti si propongono di ristabilire col tempo l'ordine in quell' Isola, affinché la Repubblica non possa sottrarre alcun danno dalli Tumulti, che vi sono stati, o potrebbero esservi in appresso; e nel medesimo tempo la Nazione Corsa acquisti li vantaggi dello ristabilimento della pace nell' interiore del suo Paese.

In conseguenza di ciò il Re, e la Ser. Repubblica hanno nominato, e munito delle loro respective Plenipotenze, S. M. l' Illustri. ed Eccellenz. Sig. Stefano Francesco de Choiseul Duce di Choiseul d'Amboise, Parigi di Francia, Cavaliere degli Ordini del Re, e di quello del Tosca d'oro, Colonnello Generale de Svizzeri, e Griscioni, Tenente Generale delle Armate di S. M., Governatore, e Tenente Generale della Provincia di Turena, Gran Bagù d'Haguenav, Governatore, e Gran

e Gran Baglì del Paese di Verges, e Marcovr, Ministro, e Segretario di Stato per il dipartimento degli Affari Stranieri, e della Guerra, Gran Macistro, e Sopra-Intendente Generale dei Gabinetti, Polte, e Straordinarj di Francia, e la Ser. Repubblica il Nobil Uomo Augustino Paolo Domenico Sorba tuo Ministro Plenipotenziario presso il Re, li quali, dopo esserli debitamente, ed in buona forma comunicate le loro Plenipotenze, Copie delle quali faranno interte al fine del presente Trattato; sono convenuti negli Articoli del seguente tenore.

*Articolo 1.*

Il Re farà occupare dalle sue Truppe le Piazze di Bastia, San Fiorenzo, Algajola, Ajaccio, Calvi, Bonifazio, e le altre Piazze, Forti, Torri, o Porti situati nell' Isola di Corsica, e che sono necessari alla Sicurezza delle Truppe di S. M. ed allo scopo, che si hanno proposto il Re, e la Repubblica di Genova di togliere agli Corsi ogni mezzo di nuocere ai Sudditi, ed alle Possessioni della Repubblica.

*Articolo 2.*

Le Piazze, e Porti occupati dalle Truppe del Re, faranno posseduti da S. M. che vi eserciterà tutti li diritti della Sovranità, e le dette Piazze, e Porti, come i detti diritti gli serviranno, come di Pegno, o Cauzione colla Repubblica per le spese, che il Re farà obbligato di fare, tanto per occupare, che per conservare le dette Piazze, e Porti.

Il Re, e la Seren. Repubblica sono convenuti che l'esercizio della Sovranità ceduto al Re per l'Articolo precedente, farà inteso ed assoluto, ma che frattanto, non dovendosi considerare che come un Pegno per le spese che S. M. farà per l'interesse della Repubblica, la detta Sovranità nelle mani del Re, non autorizzerà S. M. a disporre delle Piazze e Porti di Corsica in favore di un Terzo, senza il consentimento della Repubblica.

*Articolo 4.*

In conseguenza di ciò il Re si obbliga di conservare sotto la sua Autorità e Dominio tutte le parti della Corsica, che saranno occupate dalle sue Truppe, fino a che la Repubblica ne domandi alla Francia la restituzione, e domandandola sia in istato di pagare le spese, che l'attuale spedizione delle Truppe, ed il loro mantenimento in Corsica potranno occasionare, ben-inteso, che per qualunque somma impiegata in Corsica, dopo le stipulazioni del primo Trattato, le sole Piazze dovranno risponderne, e che oltre l'occupazion Sovrana delle dette Piazze e Porti, la Seren. Repubblica non contrarrà, né potrà contrarre col Re nè debito, nè alcun obbligo di compensazione.

*Articolo 5.*

Se nella successione dei tempi l'Interior dell'Isola si sottomettere...

teste alla Dominazione del Re, la Repubblica acconsente fin d'ora, che l'interiore relli affoggeranno a S. M. in tutta, o in parte nell'ispetto medo; e colle stesse condizioni stipulate negli Articoli precedenti per rapporto alle Piazze e Porti della Corsica.

#### Articolo 6.

Si obbliga il Re di rimettere a mani della Repubblica al più presto che farà possibile, ed al più tardi nel 1771 l'Isola di Capraia, attualmente in possesso dei Corsi.

#### Articolo 7.

Dopo che le Piazze e Porti saranno a sua disposizione, si obbliga il Re di fare tutto ciò che può per far cessare le ostilità dei Corsi contro la Repubblica. Ma come egli è impensabile si convenisse avanti tempo sugli effetti di questa obbligazione, il Re promette alla Repubblica, che dal momento che le sue Truppe saranno in Corsica, S. M. uatterà con tutto il rigore del diritto della Guerra ogni Coese che nuocerà ai Sudditi della Repubblica tanto in mare, che per terra. La Repubblica per canto suo si obbliga di far cessare le ostilità contro dei Corsi, allorquando ne farà ricercata dal Re.

#### Articolo 8.

E' stato convenuto fra le due Potenze Contrattanti, che li battimenti Barbareschi non saranno ammessi nei Porti, Rade, e Spiagge occupate dalle Truppe del Re in Corsica, che nei casi di necessità e di naufragio conforme alle leggi dell'Umanità.

#### Articolo 9.

Li Nazionali Genovesi, e gli Individui Corsi faranno ristabili-  
ti, e reintegrati nel possesso dei loro beni, che loro fossero stati confiscati, occupati, o detenuti a qualunque Titolo relativo ai pas-  
tati tumulti, per quanto farà o  
potrà essere a disposizione del Re,  
facendo in modo S. M. che que-  
sto, non meno che per la libe-  
rità degli Individui di quelli dell'  
una o l'altra parte i quali l'a-  
vessero perduta per motivo degli  
stessi tumulti, sia posto in esecu-  
zione a tempo convenevole.

#### Articolo 10.

Tutte le Concessioni particola-  
ri, Esenzioni, Franchigie, delle  
quali godeano in Terraferma al-  
cuni Ponoli, e Abitanti dell'Isola  
saranno aboliti, e S. M. pren-  
derà in considerazione le indenniz-  
zazioni che potrà accordare, spe-  
cialmente agli abitanti di San Bo-  
nifacio, di Calvi, e San Fiorenzo.

#### Articolo 11.

Sua Maestà si obbliga di stabi-  
lire un metodo sicuro, e regolare  
per impedire la frode ed i Con-  
trabandi, che i Battimenti Corsi  
col Paviglione del Re potrebbero  
fare nei Porti, Golfi, Seni, e Spiag-  
ge della Ser. Repubblica in Ter-  
raferma.

#### Articolo 12.

Si farà un Inventario dell'Ar-  
tiglieria Genovese, e Munizioni da  
Guerra, che si ritroveranno di spe-  
tanza alla Repubblica nelle Piaz-  
ze di Corsica, e sei mesi dopo che

se farà entrato in possesso, il Re pagherà la somma alla quale ascenderà l'estimo di quei tali generi che ci vorrà ritenere per le. Tutti gli Effetti, le Artiglierie, e Munizioni che il Re non prenderà, a spese di S. M. faranno mandati a Genova; Si farà ancora un Inventario dei Protocolli degli atti Civili, e Criminali, affinchè ne possa constare in vista del convenuto nell'Articolo 4.

#### *Articolo 13.*

Il Re si impegna di garantire autenticamente, ed in perpetuo li Stati che la Seren. Repubblica possiede in Terraferma a qualunque Titolo, e per qualunque Causa potessero esser attaccati o inquietati; e S. M. s'impegna dell'istessa Garanzia per l'Isola di Capraia, e per le altre Isole della Repubblica, conforme all'artic. 6 del presente Trattato.

#### *Articolo 14.*

La Giustizia e Polizia generali e particolare, e la Giustizia dell'Ammiragliato faranno esercitate a nome del Re, e dagli Officiali di S. M. nelle Piazze, Porti, Terre, e Paesi, che faranno occupati dalle sue Truppe in Corsica a titolo

di Peggio e Cauzione, come è stato convenuto nell'art. 3 del presente Trattato.

#### *Articolo 15.*

Sua Maestà stabilirà in Corsica in tutto il tempo che le Piazze, Porti, e Terre dell'Isola si troveranno sotto il suo Dominio li Diritti di Gabelle, di Ajuti, ed in generale tutti li diritti delle sue Ferme Generali, come altresì quelle imposizioni che giudicherà convenienti, ed il prodotto dei detti Diritti, ed Imposizioni, di cui si terrà esatto registro, farà defalcato dalla somma che la Repubblica farà obbligata di rimborfare al Re, quando Essa vorrà rientrare al Possesso della Corsica.

#### *Articolo 16.*

Trattato, spedite in buona forma, faranno Cambiate nello Spazio di un mese, o al più presto che si può, contando dal giorno della sottoscrizione del presente Trattato.

In fede di che Noi Ministri Plenipotenziari ec. abbiamo firmato ec.

Fatto a Versailles li 15 Giugno 1768.

*Il Duca di Choiseul. — Augustino Paolo Domenico Serbo.*

**I N C O R T E, MDCCCLXIX.**

Per Sebastiano Francesco Bassini Impresore Camerale.